

Nº 824

Prot. n. 11 Rq fls. 518

B. P. 13, n. 4-357 VV

Secretaria da Agricultura

Directoria de Terras, Colonisação e Imigração



Al. Hagedorn
19/7/22
Piso

Anno: 1922

28
42

Data 12 de Julho

N. Olympia

Interessado *Matthazzo Tiso*

Assumpto *Sede presti-tuição de fazendeiro do fote de Senora do de Santos*



Leary

2º Officer

ao Dep^{te} Est. do Trabalho para
 que se dign^e inf —
 Fazenda "Olhos d'Água" 12 de
 Julho de 1922. "Estação de Olympia"

Ex^{mo} Sr. Sr. Secretario de Estado
 dos Negocios da Agricultura, Commercio
 e Obras Publicas de Estado de São Paulo.

JUL 15 1922

À DIRECTORIA DE TERRAS,
 COLONISAÇÃO E IMMIGRAÇÃO

OFFICIAL MAIOR

JUL 15 1922



Mattiaro Firso, immigrante, che-
 gado ao porto de Santos, no dia 11 de Abril
 de 1922, pelo vapor "Pierca degli Abruzzi",
 procedente do Porto de Genova, achando-se
 localizado com sua familia (composta
 de sua mother Maria Emma, de 47
 annos, seus filhos Mattiaro e Roberto An-
 gelo de 15 annos, Anna Angela de 13 annos,
 Olga Rosa de 10 annos, e Catarina de 8 annos)
 na fazenda dos Sr^s Luiz Galli, Sr^{ma},
 na Estação de Olympia, conforme jero-
 va com os documentos juntos, e tendo pa-
 go sua passagem daquelle porto ao de Santos,
 vem, respeitobamente pelo presente, requerer
 dign^e-se V. Ex^{cia}, de accordo com a lei, au-
 torizar a restituição, ao suplicante, da im-
 portancia de \$ 9.450, despendida com o seu
 transporte, conforme o recibo junto ao pre-
 sente.

11 Rg de 318



Olympia
 Mattia



Julho de 1922

DIRECTORIA GERAL
 EXPEDIENTE



celloni (eventuale) Dakar e ...
 forniture carbone Rio Janeiro
 Napoli Dakar e altri scali carboni
 fari Rio Janeiro-Santos-Montevideo

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

Società Riunite
 FLORIO, RUBATTINO e LLOYD ITALIANO



Società Anonima - Sede in Genova
 Capitale Sociale L.it. 180.000.000 interamente versato

N.° 1065

UFFICIO EMIGRAZIONE DI GENOVA

N.° 644/649

Biglietto d'Imbarco per N.° 5 Posti di 3^a Classe

col Vapore di bandiera italiana
 che partirà da **GENOVA** il
 toccando di scalo i Porti di

(Stazza netta Tonnellate 4577)
 Velocità alle prove miglia 17,4 all'ora
22 MAR 1922
 Napoli Dakar e/o altri scali per
 rifornimenti carbone Rio Janeiro.

SANTOS

DURATA DEL VIAGGIO GIORNI 7 (compreso le fermate nei porti di scalo)

N.	COGNOME E NOME	Età	Cuccette	Razioni
1	<i>Mattiano Corso</i>	51	1	1
2	<i>Allegre Emma</i>	47	1	1
3	<i>Allegre</i>	14	1	1
4	<i>Alga</i>	9	-	1/2
5	<i>Emma</i>	12	1	1
6	<i>Molteni</i>	8	-	1/2
7	Nolo provvisorio - con autorizzazione alla Società di riscuotere la differenza in più, se prima della partenza del piroscalo l'On. Commissariato, stabilisse un nolo superiore.			
TOTALE				

Nolo di passaggio L.it. 19/0 per ogni posto commerciale.

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in base alla tariffa approvata dal R. Commissariato.

DISTANTA

N.° 5 posti a L.it. 19/0 . Totale L.it. 9750

Acconto pagato al Rappresentante in ragione di L.it. _____ per posto " " _____

Ritenenza a pagarsi a Genova L.it. _____

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
 Società Riunite FLORIO, RUBATTINO & LLOYD ITALIANO
 UFFICIO EMIGRAZIONE
 L'Incaricato

Genova

GENOVA, li 24/3 1922

R. D. - I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza potrà essere loro rifiutato l'imbarco.

Qualora i titolari del presente biglietto, per una ragione qualsiasi, rinunciassero a partire, vogliate darcene immediato avviso restituendoci contemporaneamente il biglietto stesso.

ITALIANA

Anonima - Sede in Genova
 Lit. 180.000.000 interamente versato

N.° 1065

UFFICIO EMIGRAZIONE DI GENOVA

N.° *644/649*

Biglietto d'Imbarco per N.° 5 Posti di 3^a Classe

col Vapore di bandiera italiana
 che partirà da GENOVA il
 toccando di scalo i Porti di

Stazza netta Tonnellato 1577
22 MAR 1922
 Napoli Dakar e/o altri scali per
 ritorno a Genova o Rio Janeiro.

per **SANTOS**

DURATA DEL VIAGGIO GIORNI *17* (comprese le fermate nei porti di scalo)

COGNOME E NOME		Età	Cuccette	Razioni
1	<i>Mattiazzo Corso</i>	51	1	1
2	<i>Allegretti Emma</i>	47	1	1
3	<i>Allegretti</i>	14	1	1
4	<i>Allegretti Olga</i>	9	-	$\frac{1}{2}$
5	<i>Allegretti Emma</i>	12	1	1
6	<i>Allegretti Matilde</i>	8	-	$\frac{1}{2}$
7	Nolo provvisorio - con autorizzazione alla Società di riscuotere la differenza in più, se prima della partenza del piroscafo l'On. Commissariato, stabilisse un nolo superiore.			
		TOTALE		

Nolo di passaggio L.it. *19/0* per ogni posto commerciale.

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in base alla tariffa approvata dal R. Commissariato.

DISTINTA

N.° *5* posti a L.it. *19/0* . Totale L.it. *9750*

Accounto pagato al Rappresentante in ragione di L.it. per posto " "

Rimborse a pagarsi a Genova L.it.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
 Società riunite FLORIO, RUBATTINO & LLOYD ITALIANO
 UFFICIO EMIGRAZIONE
 L'Incaricato

Allegretti

GENOVA, li *24/3/1922*

H. R. - I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza potrà essere loro rifiutato l'imbarco.

CAPO V. - TESTO UNICO, LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

Art. 37, N. 1. - Le controversie fra emigranti transoceanici e vettori o loro rappresentanti che nascono dal contratto di trasporto e dagli atti preliminari di esse e comunemente siano alle medesime connesse o che in esse si applicano, sono devolute al giudice di pace del luogo di imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 40. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 41. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 42. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 43. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 44. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 45. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 46. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 47. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 48. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 49. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 50. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 51. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 52. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 53. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 54. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 55. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 56. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 57. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 58. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 59. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 60. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 61. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 62. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 63. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 64. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 65. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 66. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 67. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 68. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 69. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 70. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 71. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 72. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 73. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 74. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 75. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 76. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 77. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 78. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 79. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 80. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 81. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 82. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 83. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 84. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 85. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 86. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 87. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 88. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 89. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 90. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 91. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 92. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 93. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 94. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 95. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 96. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 97. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 98. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 99. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 100. - I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

COMPUTO DEI POSTI. - Art. 74 del Regolamento sull'emigrazione (lettera e). - Ragazzi fino ad 1 anno non compiuto gratis; da 1 anno a 5 non compiuti pagano mezzo posto; da 5 anni a 10 non compiuti pagano un posto intero.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE. - Decreto Ministeriale 18 Maggio 1911. - La Tabella A sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza Emigranti delle provenienze meridionali del Regno. - La Tabella B quando prevalgono quelli delle provenienze settentrionali.

GIORNI della settimana	1° PASTO		2° PASTO		ELENCO dei generi Alimentari		Giorni della settimana		ELENCO dei generi Alimentari		Giorni della settimana		Quantità totale settim.le
	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.		
Lunedì	Pasta asciutta alla conserva di pomodoro - Stufato di carne con patate.	Pasta in brodo - Carne lessa con sottile.	Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a).	Gr. 500	500	500	500	500	500	500	500	500	3.500
Martedì	Pasta asciutta alla conserva di pomodoro - Stufato di carne con patate.	Pasta in brodo - Carne lessa con sottile.	Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a).	Gr. 500	500	500	500	500	500	500	500	500	3.500
Mercoledì	Minestrone di pasta e ceci - Carne in umido con lenticchie.	Pasta in brodo - Carne lessa con sottile.	Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a).	Gr. 500	500	500	500	500	500	500	500	500	3.500
Giovedì	Pasta asciutta alla conserva di pomodoro - Stufato di carne con patate.	Pasta in brodo - Carne lessa con sottile.	Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a).	Gr. 500	500	500	500	500	500	500	500	500	3.500
Venerdì	Pasta asciutta alla conserva di pomodoro - Stufato di carne con patate.	Pasta in brodo - Carne lessa con sottile.	Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a).	Gr. 500	500	500	500	500	500	500	500	500	3.500
Sabato	Pasta asciutta alla conserva di pomodoro - Stufato di carne con patate.	Pasta in brodo - Carne lessa con sottile.	Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a).	Gr. 500	500	500	500	500	500	500	500	500	3.500
Domenica	Pasta asciutta alla conserva di pomodoro - Stufato di carne con patate.	Pasta in brodo - Carne lessa con sottile.	Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a).	Gr. 500	500	500	500	500	500	500	500	500	3.500

CONDIZIONI DI PASSAGGIO. - Art. 1. - Il biglietto di andata e ritorno è valevole per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, salvo non essere cedibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito per qualsiasi causa, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 2. - L'amministrazione in nessun caso risponde per oggetti di valore contenuti nei bagagli di deposito al capitano, in conformità al regolamento di bordo.

Art. 3. - E' severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materiale esplosivo od infiammabile. Nel caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrarlo e distruggerlo, senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero, inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'infrazione di tali prescrizioni.

N. B. - I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all'imbarco.

N.



PROVINCIA DI **PADOVA**

Comune di **MEGLIADINO S. FIDENZIO**

Stato di Famiglia

del Sig. *Maffiarro Cirsofu Gio Datta*

composta, esso compreso, delle n. *sei* persone entro

indicate, appartenenti al Comune di

Si rilascia in carta libera per uso emigrazione a scopo di lavoro

MEGLIADINO S. FIDENZIO

, li

18 febbraio 1922



IL SINDACO

M. Spina

N. d' ordine	Cognome	Nome	Paternità
1	Mattiarro	Cirso	fu Gio: Diatta
2	Murari	Cecilia	di Luigi
3	Mattiarro	Modesto Angelo	di Cirso
4	id	Anna Angela	id
5	id	Alga Rosa	id
6	id	Natalina	id

PROFESSIONE o CONDIZIONE	LUOGO DELLA NASCITA	DATA DELLA NASCITA — (Mese e anno)	STATO CIVILE — (celibe coniugato o vedovo)
<i>Fabriguane</i>	MEGLIADINO S. FIDENZIO	21 Luglio 1871	} <i>Coniugati</i>
<i>condanna</i>	<i>Idi</i>	11 Giugno 1875	
<i>condanna</i>	MEGLIADINO S. FIDENZIO	19 Agosto 1907	<i>Celibe</i>
<i>id</i>	<i>id</i>	29 Maggio 1909	<i>Maritale</i>
<i>r</i>	<i>id</i>	30 Giugno 1912	<i>id</i>
<i>r</i>	<i>Brasile</i>	23 Dicembre 1914	<i>id</i>

C.F.

Moglie

Figlio

id

id

id

Atestado

Luiz Galli, Sr. João para fins de direitos atestam que Mattianno Firso, acha-se localizada com sua familia, em sua propriedade agricola, no imovel "Ostros d'Agua" neste districto de Olympia, e Comarca do mesmo nome.

Olympia 12 de Julho de 1902
Luiz Galli Sr. João



Reconheço verdadeira... de pleno conhecimento,
a firma Rupia
e dou fé.

Olympia, 12 de Julho de 1902

Em teste da verdade,

Augusto Juliano de Medeiros
2º Tabelião.

Attes Ludo

Em abauço assinado
terceiro filho de João, Luiz
de Oliveira Cavallho, deste
Districto de Olympia, com
marca de igual nome, Es-
tado de São Paulo na por-
ma da lei etc.

Attesto que os Srs Luiz Galli
, Serrão, aqui residentes, tem uma
propriedade agrícola, neste Districto
e comarca, no imóvel "Obras
d'Agua", com a mesma denominação.

Olympia, 12 de Julho 1922
Luiz de Oliveira Cavallho.



Reconheço verdadeira, de pleno conhecimento,
a firma supra
e dou fé.

Olympia, 12 de Julho de 1922

Em test. da verdade,

Augusto Figueira de Moraes
Tabellião.

N. 190

Matiaso Tirso, italiano, agricultor, de 51 annos, sua mulher, Emma, de 47, seus filhos, Modesto, de 15, Anna, de 13, Olga, de 10 e Natalino, de 8 annos de idade, procedentes do porto de Genova, vieram pelo vapor "Duca degli Abruzzi," entraram na Hospedaria deste Departamento, em 13 de Abril ultimo e seguiram para a fazenda dos Srs. Luiz Galli & Irmão, contractados pela procura n. 3.858.

A localização da familia acima referida e os documentos exigidos pelo regulamento em vigor estão em ordem. Conforme se verifica pelo incluso bilhete de passagem o requerente devia ter despendido a importancia de LIRAS 9.750,00.

Departamento Estadual do Trabalho, São Paulo, 9 de Agosto de 1922.

1922 Marcello Lixa
DIRECTOR.

Ats
Resposta-se a empresa de acordo com o documento joint e a vista da inferior manifestação.

Luiz Galli
Pelo Sr. Ats

18/8/22
Fina N.º 22-1-8
a' contadaria
13-9-22

As Departamento Estadual de
Trabalho para que se dijem as informas
sion. Perno 18/7/22

Clemente Jacupira
Selo Sincet Interij

Se clau ter ucelido, o meu
passaporte e o de minha familia
passaportes estes que estava no
presente auto.

Quint. Texas 28-9-22
Mattiazzo Sirso